

IMPOSTE SUL REDDITO

Oneri detraibili e deducibili: pubblicata la circolare delle Entrate di Lucia Recchioni

Master di specializzazione
**E-COMMERCE: ASPETTI CONTABILI,
CIVILISTICI E FISCALI**
Scopri le sedi in programmazione >

È stata pubblicata ieri, **8 luglio**, sul sito dell'Agenzia delle entrate, la [circolare 19/E/2020](#), con la quale continua l'opera, già avviata con le precedenti [circolari 7/E/2017](#), [7/E/2018](#) e [13/E/2019](#), di pubblicazione dei chiarimenti finalizzati alla **corretta compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**, con specifiche indicazioni riguardo alle **deduzioni dal reddito**, alle **detrazioni d'imposta**, ai **crediti d'imposta** e all'apposizione del **visto di conformità**.

Tra le **411 pagine di circolare** si ritiene utile soffermare l'attenzione sulla **nuova detrazione**, pari al **50%** delle spese sostenute per il **riscatto dei periodi non coperti da contribuzione** (cosiddetta **"pace contributiva"**).

Si ricorda, a tal proposito, che, con l'[articolo 20 D.L. 4/2019](#) è stata introdotta, per il **triennio 2019-2021**, in via sperimentale, la possibilità, per alcuni soggetti rientranti nel sistema di **calcolo contributivo integrale**, di **riscattare**, in tutto o in parte, nella misura massima di **cinque anni**, anche non continuativi, i **periodi precedenti il 30 marzo 2019** (data di entrata in vigore del decreto), **non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria**.

La detrazione, pari, come già anticipato, al **50%**, spetta sull'**ammontare effettivamente versato** nel corso dell'anno e deve essere ripartita in **5 quote annuali di pari importo**.

La circolare richiama l'esempio del contribuente che ha scelto la **rateazione dell'onere in 120 rate mensili** (10 anni): per il **primo anno** (anno n) la detrazione sarà pari al **50% della somma effettivamente versata nell'anno n** e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo.

L'indicata modalità di calcolo dovrà essere seguita anche nelle **annualità successive**, per tutta la durata del piano di rateazione. Pertanto, per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50% della **somma effettivamente versata** nell'anno (n+9) e sarà

ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).

Si ricorda, inoltre, che, nel settore privato, il **datore di lavoro** dell'assicurato può sostenere l'onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei **premi di produzione spettanti al lavoratore stesso**. Al ricorrere di questa fattispecie, le somme destinate al riscatto **non rientrano nella base imponibile fiscale** del lavoratore (risultando comunque **deducibili per il datore di lavoro**). La **detrazione**, quindi, **non spetta per le spese sostenute nel 2019** che, nello stesso anno, sono state **rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle **retribuzioni premiali** e indicate nel **punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2020**.

Un'altra novità che caratterizza i modelli dichiarativi di quest'anno riguarda le **spese di istruzione non universitaria**, con riferimento alle quali **l'importo massimo della detrazione è stato portato, per l'anno 2019, a 800 euro**.

Si ricorda, a tal proposito, che **la detrazione spetta a fronte delle spese sostenute per la frequenza di:**

- **scuole dell'infanzia** (scuole materne);
- **scuole primarie e scuole secondarie di primo grado** (scuole elementari e medie);
- **scuole secondarie di secondo grado** (scuola superiore);

sia **statali** sia **paritarie** private e degli enti locali.

Con riferimento ai **corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica**, si rende necessario distinguere:

- i **corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente il D.P.R. 212/2005** presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, i quali sono riconducibili alla formazione scolastica secondaria e **godono della detrazione in esame**,
- i **corsi di formazione istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2015**, che, invece, possono considerarsi equiparabili alle **spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari** (rigo E8/E10, codice 13).

Tra le **spese ammesse alla detrazione rientrano**:

- le **tasse** (a titolo di iscrizione e di frequenza),
- i **contributi obbligatori**,
- i **contributi volontari e le erogazioni liberali** deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica (tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, **non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica** e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, lett. i-octies, Tuir](#)),
- le **spese per la mensa scolastica** ([circolare AdE 3/E/2016](#), risposta 1.15) e per i **servizi**

scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola ([risoluzione AdE 68/E/2016](#)),

- le **spese per le gite scolastiche**, per **l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico** finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza),
- le **spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico** anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto. Nella circolare si precisa, tra l'altro, che la detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è **cumulabile con quella spettante per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale**, da indicare nel **rigo E8-E10 del modello 730, codice 40**. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la **spesa per il servizio di trasporto scolastico** per un figlio e che ha acquistato, **anche per lo stesso figlio**, l'abbonamento al servizio di trasporto locale **potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti**.